AREG/ 847581 DEL 26/06/2025

PROTOCOLLO D'INTESA
TRA

COMUNE DI PALERMO

DIPARTIMENTO DI PROMOZIONE DELLA SALUTE, MATERNO-INFANTILE, DI MEDICINA INTERNA E SPECIALISTICA DI ECCELLENZA "G. D'ALESSANDRO" (PROMISE) DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PALERMO

L'anno duemilaventicinque, il giorno venticinque del mese di giugno, presso la sede dell'Assessorato Comunale all'Istruzione, comune di Palermo, tra:

E

Il Comune di Palermo, con sede legale in Palermo, piazza Pretoria, 1, rappresentato dall'Assessore all'Istruzione, Aristide Tamajo, domiciliato per la carica presso la sede dell'Assessorato di Via Notarbartolo n. 21/A;

E

Il **Dipartimento di Promozione della Salute, Materno-Infantile, di Medicina Interna e Specialistica di Eccellenza "G. D'Alessandro"** (PROMISE ZERO)

con sede legale in Palermo, Piazza delle Cliniche, n. 2, 90127 Palermo, rappresentato dal Direttore pro tempore, prof Antonio Carroccio

PREMESSO CHE

Il Comune di Palermo:

- Promuove il miglioramento della qualità della vita della comunità e delle persone anche attraverso l'attuazione di progetti formativi ed educativi;
- favorisce e sostiene le iniziative educative, sportive e ricreative mediante il potenziamento delle strutture e la collaborazione con realtà pubbliche e private;
- favorisce lo sviluppo economico della comunità e la piena occupazione anche attraverso la valorizzazione e la salvaguardia del patrimonio storico-ambientale, promuove la iniziativa economica, con particolare riguardo alla piccola e media impresa, l'artigianato e la cooperazione;

- sostiene e valorizza le iniziative promosse dalle Istituzioni Scolastiche del territorio, anche attraverso la messa a disposizione del supporto degli uffici competenti in relazione ai con- tenuti progettuali;
- promuove direttamente iniziative relative ai temi della legalità, della giustizia, della cittadinanza attiva attraverso la conoscenza delle regole di vita democratica e la valorizzazione delle forme di democrazia diretta, dell'educazione alla pace e della lotta contro le mafie, nonché della promozione della salute e dello sport.

L'**Università degli Studi di Palermo ed Il Dipartimento di Promozione della Salute, Materno-Infantile, di Medicina Interna e Specialistica di Eccellenza "G. D'Alessandro" (PROMISE) della stessa Università:**

hanno come loro obiettivo la realizzazione di attività di "Terza Missione" che, come da definizione dell'ANVUR, è a tutti gli effetti una missione istituzionale delle università, accanto alle missioni tradizionali di insegnamento e ricerca. La Terza Missione riguarda tutte le attività di formazione attivate sul territorio di appartenenza, e quindi l'interazione diretta tra l'Università ed una società più ampia e più estesa rispetto alla comunità studentesca degli iscritti ai corsi ed anche rispetto alla tradizionale comunità scientifica e di ricerca dei singoli docenti. Obiettivo dell'attività di Terza Missione è quindi la valorizzazione della cultura in rapporto con le realtà economiche, umanistiche produttive regionali. Il Dipartimento PROMISE dell'Università degli Studi di Palermo, ha scelto dei progetti, obiettivi ed azioni di "Terza Missione" che abbiano un impatto sociale e culturale rilevante e possano migliorare le conoscenze sulla prevenzione, l'individuazione e la gestione delle patologie più diffuse nel territorio, ma anche delle malattie rare. In tale contesto, il PROMISE propone un intervento di formazione e sensibilizzazione sul tema della disabilità/fragilità rivolto agli insegnanti delle diverse Scuole.

CONSIDERATO CHE

- Il Comune di Palermo e l'Università degli Studi di Palermo valutano essenziale la collaborazione tra la le Istituzioni Scolastiche, l'Ente Locale e le varie agenzie educative, sociali e culturali presenti sul territorio per affrontare in modo condiviso e coordinato le azioni a favore di bambini/e ed adolescenti del territorio;
- è interesse dell'Amministrazione Comunale e dell'Università sostenere e promuovere la qualità degli interventi rivolti ai minori ed alle loro famiglie e coordinare gli interventi delle azioni svolte in collaborazione per una migliore riuscita delle iniziative attualmente in essere e da attivare;
- le Parti attribuiscono elevata valenza alla partecipazione giovanile, nello specifico studentesca, alla vita comunitaria e riconoscono opportuno che si espleti nella forma maggiormente collaborativa possibile.

Tutto ciò premesso e approvato tra le parti,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 - Premesse

La narrativa che precede fa parte integrante e sostanziale del presente protocollo, ne costituisce

la causa giuridica e ha validità di patto per le parti contraenti.

Art. 2 - Obiettivi e finalità

Obiettivo del presente protocollo, rivolto ai docenti delle scuole dell'infanzia e primarie, è fornire strumenti e modalità operative nel riconoscimento della fragilità e delle sue forme nella persona con disabilità mediante il canale verbale e non verbale, al fine di promuovere una modalità operativa multidisciplinare di rafforzamento delle competenze, di benessere professionale, di ponte con le istituzioni, di integrazione tra i vari ruoli e di miglioramento del servizio offerto alla persona fragile.

Art. 3 – Contributi delle parti

Ciascuna parte si impegna a contribuire alla realizzazione degli obiettivi del presente protocollo secondo le seguenti modalità:

- Il Comune di Palermo si impegna a:
  - Favorire il coinvolgimento delle istituzioni scolastiche
  - Promuovere la diffusione delle iniziative presso le scuole
  - Supportare il coordinamento con i servizi territoriali
  - Facilitare il coinvolgimento delle famiglie
- Il Dipartimento PROMISE si impegna a:
  - Fornire le competenze scientifiche e formative
  - Coordinare la progettazione delle attività
  - Garantire la supervisione scientifica delle iniziative

Art. 4- Accordi attuativi

Le parti concordano che il presente protocollo ha natura programmatica e non vincolante. La realizzazione concreta delle attività previste sarà oggetto di specifici accordi attuativi successivi, che definiranno nel dettaglio:

- Modalità operative di svolgimento delle attività
- Tempistiche e calendario
- Eventuali aspetti economici e organizzativi
- Indicatori di monitoraggio e valutazione (indicatori di processo e di risultato)
- Ogni altro aspetto necessario all'attuazione delle iniziative

In merito alle modalità di monitoraggio e valutazione potranno essere utilizzati Indicatori di processo ed indicatori di risultato

Art. 5 – Durata del Protocollo

Il presente Protocollo entra in vigore dalla data della stipula dello stesso e ha la durata di 36 (trentasei) mesi con possibilità di rinnovo per uguali periodi sulla base di un accordo scritto, approvato dagli organi competenti delle Parti, salvo l'ipotesi di recesso di cui al successivo comma 2.

- Le Parti potranno terminare la collaborazione definita nel presente Protocollo in qualsiasi momento, salvo ragionevole preavviso, e comunque non inferiore a 30 giorni.

- Le Parti potranno apportare, congiuntamente ed esclusivamente in forma scritta, eventuali modifiche al Protocollo per adeguamenti a rilevanti e mutate esigenze. Accordi verbali eventuali fra le Parti non sono vincolanti.
- Le Parti potranno effettuare una verifica delle attività svolte e, sulla base delle stesse, oltre che sulle specifiche esigenze mirate, convenire una revisione del programma ogni qualvolta lo riterranno opportuno.

Art. 6 – Utilizzo del logo

Ciascuna delle Parti autorizza le altre ad utilizzare i loghi per divulgare o pubblicizzare le iniziative concordate del presente Protocollo.

I rispettivi loghi non potranno essere utilizzati per finalità diverse da quello individuate nella presente intesa, salvo autorizzazione espressa dalla Parti che ne sono titolari.

Art. 7 – Rapporti giuridici nascenti dal Protocollo

Le Parti si danno reciprocamente atto che con il presente Protocollo non si intende dar vita ad un'organizzazione comune, società, associazione o joint-venture, conservando le stesse piena autonomia giuridica, contabile, gestionale e fiscale.

Art. 8 – Esoneri di Responsabilità

Ciascuna delle Parti è espressamente esonerata da qualsiasi responsabilità civile nel caso di interruzione del rapporto di collaborazione per cause di forza maggiore o comunque indipendenti dalla propria volontà che modifichino a situazione esistente all'atto della stipula della presente intesa.

Art. 9 - Esecuzione delle prestazioni e risoluzione del Protocollo

Le Parti si impegnano a svolgere le rispettive funzioni e ad eseguire le prestazioni oggetto del presente Protocollo nel rispetto dei principi di lealtà e correttezza senza arrecare alcun pregiudizio dall'altra parte.

Le Parti potranno convenire di emendare e/o modificare in qualsiasi momento la presente intesa per iscritto.

Art. 10 - Gruppo di lavoro e responsabili risorse umane, attrezzature, materiali, corrispettivi

- Le Parti, nel rispetto dei propri statuti, regolamenti, ordinamenti, partecipano alle attività comuni mettendo a disposizione, per le attività di propria competenza, le risorse umane e strumentali secondo le specifiche necessità e nei limiti delle proprie possibilità. Le Parti convengono che le attività oggetto del presente Protocollo rientrano nei rispettivi obiettivi strategici e sono compatibili con le funzioni svolte da ciascuna di esse. Non è pertanto previsto alcun corrispettivo per le attività rispettivamente svolte.
- Per la realizzazione degli obiettivi concordati con il presente Protocollo e per consentire la pianificazione delle attività previste, si costituisce un gruppo di lavoro composto da n. 4 membri: due responsabili indicati dal comune di Palermo e due responsabili, di cui uno con funzioni di coordinatore (stante la prevalente funzione di ricerca almeno nel primo periodo di funzionamento), indicati dall'Università degli Studi di Palermo. Il Gruppo di lavoro si riunirà senza una cadenza predefinita, ma con incontri fissati secondo le necessità per discutere di eventuali variazioni o ampliamenti della collaborazione, anche avvalendosi di soggetti

esterni.

- Per il raggiungimento degli obiettivi comuni di cui al presente Protocollo, le Parti, ciascuna per quanto di propria competenza, si avvalgono delle proprie strutture interne per le attività di ricerca, programmazione, attuazione, verifica, analisi, valutazione e comunicazione degli interventi.
- Per lo svolgimento delle attività previste nel presente Protocollo, le Parti potranno avvalersi dell'assistenza di consulenti terzi dotati di specifica competenza in merito (di seguito, i "Consulenti") individuati nel rispetto della normativa applicabile. Le Parti convengono che qualsiasi onere o spesa derivante dagli incarichi ai Consulenti sarà a carico della Parte che ha conferito l'incarico, salvo diverso accordo.

Art. 11 – Trattamento dei dati

Le Parti si impegnano reciprocamente a non divulgare a terzi (fatta eccezione per i rispettivi Consulenti) i dati, le informazioni e i documenti ricevuti per il perseguimento delle finalità previste nel presente Protocollo, salvo reciproco accordo ed unicamente nei limiti necessari per lo svolgimento delle attività sopra richiamate e salvi i soggetti nei confronti dei quali la divulgazione sia dovuta o richiesta da parte di un'autorità governativa, bancaria, fiscale, regolamentare, o amministrativa, e/o organi di controllo (interni ed esterni) ai sensi di leggi o regolamenti applicabili ovvero per ordine dell'Autorità amministrativa o giudiziaria.

Le Parti provvedono al trattamento dei dati personali relativi al presente Protocollo, sia su supporto cartaceo che informatico, relativi all'espletamento di attività riconducibili al presente protocollo, in conformità al Regolamento UE n. 679/2016, al D.lgs. n. 196/2003 e al D.lgs. n. 101/2018 e ss.mm.ii., nonché ai provvedimenti dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali. Con successivi accordi, le Parti determineranno le rispettive responsabilità in merito ai trattamenti dei dati personali che dovessero derivare dall'attuazione del presente Protocollo.

Art. 12 - Foro competente

Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che dovesse insorgere dall'interpretazione o applicazione del presente Protocollo.

In ogni caso, si conviene che o controversia sarà devoluta alla cognizione esclusiva del Foro di Palermo.

Art. 13 – Clausola di rinvio

Per tutto quanto non previsto dal presente accordo, le Parti concordemente rinviano alle norme del Codice Civile vigenti in materia.

Per il Comune di Palermo
Assessore Aristide Tamajo

Per il Dipartimento "G. D'ALESSANDRO" (PROMISE) DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PALERMO

Il Direttore Prof. Antonio Carroccio